**N. 00192/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 00042/2016 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2016, proposto da:   
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Fronte, con domicilio eletto presso Rosanna Amendola in Catanzaro, Via Burza, 41;

***contro***

Comune di Pizzo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Caterina Colica, con domicilio eletto presso Vincenzo Gallo in Catanzaro, Via V. Cortese, 12; U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;

***per l'annullamento***

del provvedimento di revoca della SCIA per l'esercizio dell'attivita' di noleggio senza conducente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pizzo e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che il comune di Pizzo, su richiesta del Prefetto di Vibo Valentia motivata da ragioni di sicurezza pubblica, ha revocato al ricorrente la licenza per l’esercizio dell’attività di autonoleggio;

Rilevato che, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, il ricorrente ha rappresentato alla Prefettura di Vibo Valentia di avere fruito, in passato, di un’elargizione in denaro quale vittima dell’estorsione e dell’usura, giusta decreto n. -OMISSIS- del commissario straordinario di governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;

Rilevato che la concessione del predetto beneficio – il cui rilascio non è oggetto di contestazione in giudizio – è avvenuta previa istruttoria favorevole da parte della stessa Prefettura di Vibo Valentia, effettuata ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 16 agosto 1999 n. 455, come da nota del 15.4.2009, citata nel decreto n. -OMISSIS-, nonché sentito il pubblico ministero competente, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 44 del 1999;

Ritenuto che tale circostanza di fatto non è stata in alcun modo scrutinata nella nota prefettizia di controdeduzioni -OMISSIS-, prodromica all’adozione del provvedimento comunale di revoca della licenza;

Ritenuto che le esigenze di sicurezza sociale ostative alla prosecuzione di un’attività commerciale devono essere attuali e concrete;

Considerato che, nella fattispecie, anche per il principio di non antinomia tra i divisamenti adottati nel tempo dall’autorità pubblica, occorreva valutare se, in ragione della collocazione nel tempo dei precedenti e delle frequentazioni indicati dalla Prefettura come ostativi, non sia possibile ritenere la cessazione della pericolosità sociale del soggetto, come effetto della scelta di denunciare atti delittuosi commessi in suo danno;

Ritenuto sussistere, per quanto sopra, i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso, con riferimento al vizio di inadeguatezza della motivazione;

Ritenuto di poter compensare le spese del processo, attesa l’assenza di una soccombenza in senso sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prefettizia di controdeduzioni -OMISSIS- e la determina comunale di revoca -OMISSIS-, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Francesco Tallaro, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.